



## ORDINANZA MUNICIPALE SULLA SALVAGUARDIA DELLA QUIETE PUBBLICA

*Risoluzioni municipali no. 1047/2017, del 21 agosto 2017  
e 1375/2018, del 5 novembre 2018*

### **Il Municipio di Gambarogno**

visti:

- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- l'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 (OIF);
- l'Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico dalle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser del 24 gennaio 1996;
- la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LaLPAmb);
- il Regolamento generale della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb);
- il Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico del 17 maggio 2005 (ROIF);
- il Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico dalle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser del 14 novembre 2000;
- La Legge cantonale sull'Ordine pubblico del 29 maggio 1941;

richiamati:

- l'art. 5 cpv. 2 lett. a) ROIF;
- la Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), articoli 107 e 192;
- il Regolamento di applicazione della Legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RaLOC), articolo 23;
- il Regolamento organico comunale (ROC) del 10 maggio 2010, articoli 40 e 51.

### **o r d i n a:**

#### **Art. 1 - Divieto generale di provocare rumori molesti o inutili**

1. Sono vietati tutti i rumori causati senza necessità o dovuti a mancanza di precauzione che possono in qualche modo turbare la quiete e l'ordine pubblico. In particolare sono vietati i tumulti, gli schiamazzi, i canti smodati, gli spari, i rumori e i suoni di ogni genere, emessi da apparecchi musicali o da altre fonti, sulle pubbliche vie e piazze come pure nella proprietà privata all'interno o in vicinanza dell'abitato.
2. Restano pure riservati i disposti delle leggi d'ordine superiore.

**Art. 2 - Quiete notturna**

1. Dopo le ore 23:00 e fino alle ore 07:00 sono vietati nell'interno ed in vicinanza dell'abitato i canti e i suoni all'aperto, come pure il funzionamento di apparecchi radiofonici o di altoparlanti.
2. Il Municipio può concedere in casi particolari deroghe, prescrivendo pure le misure di protezione che dovranno essere adottate.

**Art. 3 - Domenica e giorni festivi**

1. Qualsiasi attività eccessivamente rumorosa è vietata la domenica e durante i giorni festivi legalmente riconosciuti nel Canton Ticino.
2. In casi particolari, come pure nelle aree discoste dalla zona abitativa/residenziale, il Municipio può concedere deroghe.
3. Eccezioni possono essere concesse ai sensi dell'articolo 6 cpv. 3.

**Art. 4 - Artigianato commercio e industria**

1. Durante l'esercizio di queste attività, per l'uso di attrezzi, macchine, apparecchi e dispositivi di ogni genere si devono adottare tutti i miglioramenti e gli accorgimenti tecnici possibili atti a ridurre l'impatto fonico, nel rispetto dei gradi di sensibilità al rumore previsti dalle norme di attuazione dei piani regolatori. Se questo non pare fattibile o se la loro adozione richiede una spesa sproporzionata, il rumore deve essere reso sopportabile in altro modo, limitando i lavori in fasce orarie determinate, eseguendoli a più riprese, oppure trasferendo le attività rumorose in luoghi più discosti dalle zone abitate.
2. In casi gravi la fonte di rumore potrà anche essere vietata.

**Art 5 - Lavori edili**

1. Ai lavori edili si applicano, oltre alle disposizioni di cui all'art. 4, pure le seguenti norme: ove possibile le macchine e gli attrezzi edili devono essere azionati elettricamente;
  - a) i motori a scoppio sono ammessi se muniti di silenziatori omologati;
  - b) le gru e gli altri macchinari devono rimanere costantemente ben lubrificati affinché il loro funzionamento non provochi inutili rumori molesti;
  - c) i martelli pneumatici e le perforatrici devono essere muniti di mantelli isolanti ;
  - d) lo sparo di mine deve essere preventivamente richiesto e autorizzato dal Municipio; devono comunque essere osservate tutte le prescrizioni in materia;

- e) è severamente vietato far girare a vuoto, inutilmente, qualsiasi macchina che produce rumore;
  - f) l'impiego di macchinari rumorosi è consentito:
    - da lunedì a venerdì: dalle ore 07.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 19.00;
    - sabato: dalle ore 07.30 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 18.00;
    - è vietato la domenica e i giorni festivi legalmente riconosciuti nel Canton Ticino.
  - g) il proprietario, il direttore dei lavori, le imprese esecutrici e gli incaricati dell'esecuzione delle opere, sono responsabili dell'osservanza e dell'applicazione delle presenti norme sui cantieri e sui posti di lavoro;
  - h) in caso di inosservanza di queste norme il Municipio può ordinare la sospensione dei lavori;
  - i) il Municipio può ordinare l'adozione di misure di protezione particolari quali l'uso di rivestimenti fono-assorbenti, o di altri accorgimenti che consentano di ridurre i rumori; esso può inoltre limitare l'esecuzione dei lavori a determinati periodi ed orari.
2. Nei giorni in cui è in vigore l'allarme canicola decretato dalle autorità cantonali, in deroga al capoverso 1, l'orario di inizio dei lavori all'aperto, in settori quali l'edilizia e la pavimentazione stradale, è anticipato alle ore 06.00. Nell'impiego di macchinari rumorosi le ditte dovranno comunque adottare tutti i provvedimenti possibili per limitare il disturbo alla quiete pubblica.

#### **Art. 6 - Lavori agricoli, forestali e di giardinaggio**

1. L'impiego di macchine agricole e forestali (tosaerba, decespugliatore, soffiatore, motosega, ecc.), azionati con motore a scoppio, è ammesso solo se le stesse sono munite dei silenziatori omologati.
2. L'utilizzo di questi mezzi, con motori a scoppio è consentito:
  - da lunedì a venerdì: dalle ore 07.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 19.00;
  - sabato: dalle ore 07.30 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 18.00;
  - è vietato la domenica e i giorni festivi legalmente riconosciuti nel Canton Ticino.
3. Le attività economiche legate all'agricoltura, alla viticoltura, all'allevamento e alla pesca, se svolte a titolo professionale, sono consentite:
  - senza l'ausilio di motori a scoppio, da lunedì a sabato, dalle ore 06.00 alle ore 21.00, senza interruzione;
  - se eseguite impiegando macchinari con motore a scoppio o provocando immissioni moleste, di qualsiasi altro tipo, da lunedì a sabato, dalle ore 07.00 alle ore 20.00;
  - per lavori straordinari eseguiti di domenica, in giorni festivi o fuori dalle fasce orarie indicate il Municipio può concedere delle deroghe. Fanno eccezione le urgenze legate alla meteo o lavorazioni immediate del prodotto.

**Art. 7 - Apparecchi di riproduzione del suono**

1. Gli apparecchi radiofonici, televisivi, riproduttori musicali, strumenti musicali amplificati e non, possono essere usati soltanto entro i limiti normali e tali da non disturbare il vicinato. In nessun modo essi possono essere usati all'aperto, se ciò arreca molestia ai vicini.
2. Nell'abitato e nelle sue vicinanze è di regola vietato l'uso all'aperto di altoparlanti che recano disturbo al vicinato.
3. Il Municipio può concedere deroghe su richiesta scritta e motivata.

**Art. 8 - Produzioni vocali e strumentali**

1. Le produzioni vocali e strumentali sottostanno ad autorizzazione del Municipio, su richiesta scritta e motivata.
2. I concertini vocali e strumentali all'aperto non possono essere tenuti tra le 23.00 e le ore 09.00.
3. I concertini organizzati all'aperto possono continuare dopo le ore 23.00 solo all'interno dei locali, sempre se ciò ossequia le disposizioni di cui all'art. 7.
4. Deroghe possono essere concesse dal Municipio.

**Art. 9 - Pubblicità sonora**

Su tutto il comprensorio comunale è vietato qualsiasi genere di pubblicità sonora.

**Art. 10 - Animali**

1. I detentori di animali devono vigilare affinché gli stessi non arrechino disturbo a terzi.
2. In caso di continua e ripetuta molestia, il Municipio può intimare al proprietario l'allontanamento dell'animale.

**Art. 11 - Fuochi d'artificio, petardi ecc.**

1. L'accensione di fuochi d'artificio e il loro lancio, lo sparo di petardi, bombette, castagnette, mortaretti, ecc., sono vietati su tutto il territorio giurisdizionale del Comune, ad eccezione del 1. di agosto, a meno che ciò sia stato espressamente vietato dall'Autorità cantonale, per motivi di sicurezza.

2. Deroghe potranno essere concesse dal Municipio in occasione di spettacoli pirotecnici e eventi particolari.
3. Restano riservate le disposizioni cantonali e federali vigenti in materia.

#### **Art. 12 - Manifestazioni pubbliche**

1. Durante le manifestazioni pubbliche di qualsiasi genere, come ad esempio mercatini, concerti, spettacoli vari, feste campestri, ecc., è ammesso l'uso di apparecchi sonori necessari alle manifestazioni stesse, previa autorizzazione del Municipio. Valgono in ogni caso gli orari specificati all'articolo 7.
2. Restano riservate le disposizioni della presente ordinanza, come le disposizioni cantonali e federali vigenti in materia.

#### **Art. 13 - Veicoli a motore**

1. L'uso dei veicoli a motore non deve cagionare alcun rumore inutile, sia durante il giorno, sia durante la notte.
2. È riservata l'applicazione di ogni altra norma della legislazione federale e cantonale sulla circolazione stradale, in particolare di quelle attinenti al controllo dei rumori causati dai veicoli.

#### **Art. 14 - Contravvenzioni**

Le contravvenzioni alla presente ordinanza, sono passibili di una multa da CHF 100.00 a CHF 10'000.00.

#### **Art. 15 - Provvedimenti**

1. Il Municipio, direttamente o per il tramite della polizia intercomunale, provvede d'ufficio o su denuncia privata all'applicazione della presente ordinanza.
2. Gli ordini e i divieti dettati dal Municipio possono essere accompagnati dalla comminatoria della pena prevista dall'art. 292 del CPS per i casi di disobbedienza a decisioni delle autorità o dei funzionari competenti.
3. È riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre autorità dalla legislazione speciale cantonale e federale.

**Art. 16 - Entrata in vigore e abrogazione**

La presente ordinanza, non appena trascorsi termini di esposizione, entra immediatamente in vigore ed abroga ogni precedente disposizione. Contro la stessa può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione (30 giorni).

**IL MUNICIPIO**

Il Sindaco



Tiziano Ponti

Il Segretario



Alberto Codioli